

REGOLAMENTO (CE) N. 968/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 320/2006 prevede la concessione di un aiuto alla ristrutturazione alle imprese che rinuncino alla quota di produzione loro assegnata, una parte del quale è riservata ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, nonché ai fornitori di macchinari, per compensarli delle perdite subite in conseguenza della chiusura degli zuccherifici. Lo stesso regolamento prevede altresì la concessione di un aiuto alla diversificazione agli Stati membri, per interventi di diversificazione nelle regioni colpite dalla ristrutturazione dell'industria dello zucchero, di un aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno e di un aiuto transitorio a taluni Stati membri.
- (2) Prima di presentare domanda di aiuto alla ristrutturazione, le imprese devono consultare i coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006. Per garantire ai coltivatori e alle altre parti interessate un'equa possibilità di esprimere le loro opinioni, occorre stabilire le modalità dell'iter di consultazione.
- (3) L'aiuto alla ristrutturazione è concesso per la campagna nel corso della quale l'impresa ha rinunciato alla propria quota. Pertanto, qualora lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo di inulina sia ritirato o riportato dalla precedente campagna di commercializzazione e diventi la prima quota di produzione della campagna nella quale l'impresa intende rinunciare alla propria quota, è opportuno autorizzare l'impresa a presentare un'unica domanda per la rinuncia alla quota in due campagne successive, nel qual caso l'impresa riceverebbe, per ogni parte della quota, l'importo dell'aiuto alla ristrutturazione corrispondente alla campagna nella quale ha rinunciato alla quota.
- (4) In relazione alla rinuncia alle quote, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 prevede come opzioni lo smantellamento completo o parziale degli impianti di produzione, con importi diversi dell'aiuto alla ristrutturazione. Sebbene le condizioni applicabili a queste due opzioni debbano tenere conto del fatto che lo smantellamento completo dà luogo ad un importo superiore dell'aiuto alla ristrutturazione, a causa dei maggiori costi che esso comporta, si ritiene opportuno consentire la possibilità di mantenere gli impianti dello zuccherificio che non fanno parte della linea di produzione qualora possano essere utilizzati per altri scopi previsti dal piano di ristrutturazione, soprattutto se tale uso può creare occupazione. D'altra parte, gli impianti non direttamente connessi alla produzione di zucchero devono essere smantellati se non vengono adibiti a un uso alternativo entro un congruo lasso di tempo e se il loro mantenimento è nocivo per l'ambiente.
- (5) Per tutelare gli interessi dei coltivatori e dei fornitori di macchinari, l'impresa deve essere tenuta a pagare loro la quota dell'aiuto alla ristrutturazione ad essi spettante, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro ed entro un congruo lasso di tempo dopo aver ricevuto la prima rata dell'aiuto stesso.
- (6) In considerazione dei vincoli finanziari del fondo di ristrutturazione temporaneo, l'aiuto deve essere erogato secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. È quindi necessario stabilire i criteri per la determinazione di detto ordine cronologico.
- (7) La decisione dello Stato membro di accogliere o meno una domanda di aiuto alla ristrutturazione dipende dall'accettazione del piano di ristrutturazione accluso alla domanda. È dunque necessario definire i criteri e la procedura per l'accettazione del piano di ristrutturazione e per le sue successive modifiche.
- (8) Nel caso in cui la disponibilità finanziaria del fondo di ristrutturazione temporaneo sia momentaneamente insufficiente per consentire l'erogazione dell'aiuto alla ristrutturazione a un'impresa la cui domanda è stata accolta, il richiedente deve avere la possibilità di revocare la domanda entro un certo termine. Se la domanda non viene revocata, essa deve rimanere valida a decorrere dalla data di presentazione iniziale ed essere riportata alla successiva campagna di commercializzazione.

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.